

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 25 maggio 1994.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70.

Articolo 3

1. Gli Stati membri redigono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.

3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

- a) decorrere dal 21 maggio 1993;
- b) scade alle ore 10.30 del 2 giugno 1993.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;
- b) scade alle ore 10.30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per:

- mercoledì 14 luglio 1993, scade martedì 13 luglio 1993, alle ore 10.30;
- mercoledì 21 luglio 1993, scade martedì 20 luglio 1993, alle ore 10.30;
- mercoledì 17 novembre 1993, scade martedì 16 novembre 1993, alle ore 10.30;

— mercoledì 8 dicembre 1993, scade giovedì 9 dicembre 1993, alle ore 10.30.

4. In deroga al paragrafo 2, le gare parziali previste per mercoledì 29 dicembre 1993 e 30 marzo 1994 non avranno luogo.

5. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante raccomandata, telexscritto, telegramma o telecopiia indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare:

- a) gli estremi della gara;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in ecu con tre cifre decimali;
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
- d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:

— completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia rispettato; e

— informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;

e) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.